

**REGOLAMENTO PER LA RICHIESTA DI ANTICIPAZIONI AL
FONDO PENSIONI DEL GRUPPO BANCO POPOLARE**
(ex Art. 13 dello Statuto)

Il Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensioni del Gruppo Banco Popolare ha deliberato, nella seduta del 20 settembre 2021, con successivi aggiornamenti nella seduta del 4 aprile 2022, 30 maggio 2022 e 16 settembre 2022, le seguenti modalità per l'esercizio delle facoltà rivenienti dal D.Lgs. 252/2005 e dall'Art.13 dello Statuto del Fondo in tema di Anticipazioni, di seguito riportato.

Statuto

Art. 13 - Anticipazioni

1. L'aderente può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:
 - a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
 - b) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1, dell'art. 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
 - c) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.
2. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito documento.
3. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.
4. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.
5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente e in qualsiasi momento.

6. Le anticipazioni di cui al comma 1, lettera a), sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
7. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'aderente con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di 6 mesi decorrente dalla ricezione della richiesta.
8. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi integrativi, e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.

1. CONDIZIONI SOGGETTIVE PER L'ACCESSO ALLA FACOLTÀ DI ANTICIPAZIONE

- 1) La richiesta deve essere motivata dalle seguenti causali:
 - a) **spese sanitarie** conseguenti a situazioni gravissime che comportino un esborso economico per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche attinenti a sé, al coniuge ovvero ai figli;
 - b) **acquisto della prima casa di abitazione** per sé o per i figli;
 - c) **interventi di ristrutturazione** di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, realizzati sulla prima casa di abitazione di proprietà dell'iscritto o di proprietà dei figli;
 - d) **altri motivi**.
- 2) La richiesta può essere inoltrata solo **dopo aver maturato otto anni** di effettiva iscrizione, senza soluzione di continuità (riscatti), a forme di previdenza complementare, così come definite dal D.Lgs.252/05, eccezion fatta per le richieste relative alla causale "spese sanitarie", di cui al punto 1 lettera a) del presente paragrafo, per la quale non è prevista un'anzianità minima.
- 3) La **causa generante** la richiesta di anticipazione non può essere antecedente ai 18 mesi rispetto alla data di presentazione della domanda (retroattività dell'evento).
- 4) L'anticipazione può essere richiesta più volte (**reiterazione**), anche in riferimento ad una medesima causale, nel rispetto degli importi massimi erogabili e dei limiti posti al seguente punto 5).
- 5) Esclusivamente per la causale "**altri motivi**", è necessario che siano trascorsi almeno 6 mesi dalla data in cui è avvenuta l'ultima liquidazione per la stessa causale e che l'importo minimo erogabile al valore quota di smobilizzo sia almeno pari ad euro 1.000 netti.
- 6) Per le causali di cui al punto 1. lettere a), b) e c) gli importi anticipati non potranno eccedere l'importo della **spesa effettivamente rimasta a carico dell'Iscritto**.

Le anticipazioni possono essere conseguite dall'aderente anche oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza nonché dall'aderente che ha perso i requisiti di partecipazione e ha optato per il mantenimento della posizione nel Fondo con o senza versamento di ulteriori contributi. Il partecipante può infatti sempre chiedere l'erogazione delle anticipazioni fino al momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche di previdenza complementare, purché sia in possesso dei requisiti previsti per il conseguimento di anticipazioni.

2. MISURA DELLE ANTICIPAZIONI

Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non potranno eccedere il 75 per cento della “*posizione teorica totale*”, cioè del montante presente presso il Fondo più le somme chieste in precedenza a titolo di anticipazione e non reintegrate nel Fondo. In altre parole, il montante individuale non potrà mai risultare inferiore, per effetto delle anticipazioni, al 25% della “*posizione teorica totale*”, come sopra definita.

La somma anticipabile è data dalla formula di calcolo sottoriportata intendendo per “posizione maturata alla fine del mese di riferimento” quella valorizzata al valore quota del mese nel quale l'anticipazione viene erogata:

$\frac{75 \times (\text{posizione maturata alla fine del mese di riferimento} + \text{anticipi lordi già erogati})}{100} - \text{anticipi lordi già erogati}$

In caso di richiesta, anche reiterata, di anticipazione per le diverse motivazioni, occorre rispettare gli ulteriori limiti stabiliti dalla legge e dalle normative. In particolare devono essere anche soddisfatte le seguenti condizioni:

1. la richiesta non deve superare la percentuale stabilita dalla legge (75% o 30% a seconda dei casi) applicata al montante materialmente presente presso il Fondo al momento della richiesta (montante residuo al netto delle anticipazioni già ricevute);
2. per le sole anticipazioni per “altri motivi” (30%) - fermo restando quanto indicato al punto 1. - tutte le somme chieste per questa causale non possono superare il 30% della “posizione teorica totale”. La somma anticipabile, fermi i limiti sopraesposti, è data dalla formula di calcolo sottoriportata:

30 x (posizione maturata alla fine del mese di riferimento + anticipi lordi già erogati)	
100	- anticipi lordi già erogati per "altri motivi"

Si rammenta che per le causali di cui all'art. 1 punto 1. lettere a), b) e c) del presente Regolamento, gli importi anticipati non potranno eccedere l'importo della spesa effettivamente rimasta a carico dell'Iscritto.

In pratica:

ARTICOLO 1 punto 1. lettere a), b), c)
(anticipazioni 75%)

L'importo richiesto:

- Non deve eccedere il 75% del montante presente presso il fondo (posizione attuale)
- Non deve, sommato alle altre anticipazioni erogate a qualunque titolo, superare il 75% della posizione teorica totale (*)
- Non deve eccedere la spesa effettivamente sostenuta per la quale è stato richiesto (come da documentazione richiesta)

Nel caso la richiesta ecceda uno o più limiti di cui sopra, si applicherà il limite più basso.

(*) Posizione teorica totale = montante presente presso il Fondo + somme chieste in precedenza a titolo di anticipazione (per qualunque causale) e non reintegrate nel Fondo

ARTICOLO 1 punto 1. lettera d)
(anticipazioni 30%)

L'importo richiesto:

- Non deve eccedere il 30% del montante presente presso il Fondo (posizione attuale)
- Non deve, sommato alle altre anticipazioni erogate a qualunque titolo, superare il 75% della posizione teorica totale (*)
- Non deve, sommato alle altre anticipazioni erogate con questa causale (art 1 lettera d) "altri motivi"), superare il 30% della posizione teorica totale

Nel caso la richiesta ecceda uno o più limiti di cui sopra, si applicherà il limite più basso. Si ricorda che l'importo minimo erogabile al valore quota di smobilizzo deve essere almeno pari ad euro 1.000 netti.

(*) Posizione teorica totale = montante presente presso il Fondo + somme chieste in precedenza a titolo di anticipazione (per qualunque causale) e non reintegrate nel Fondo

3. DOCUMENTAZIONE PER L'ISTRUTTORIA DELLA PRATICA

La pratica viene istruita a seguito dell'inoltro al Fondo di una richiesta, attraverso la procedura messa a disposizione degli iscritti nell'Area Riservata sul sito www.fondopensionibancopopolare.it.

Alla richiesta dovranno essere allegati i seguenti **DOCUMENTI PER L'ISTRUTTORIA DELLA PRATICA** (da completare successivamente con la documentazione probatoria descritta nel seguente Punto 5 - **CHIUSURA DELLA PRATICA – DOCUMENTAZIONE PROBATORIA**), distinti per causale:

ANTICIPAZIONI PER SPESE SANITARIE

- **Certificazione medica** rilasciata dalle competenti strutture pubbliche (Asl) comprovante le situazioni gravissime e la straordinarietà di terapie ed interventi o, in alternativa, che le stesse rientrano tra le casistiche previste dalla normativa per l'ottenimento di un'anticipazione ai sensi dall'art.11, comma 7, del D.Lgs. n° 252 del 05/12/2005.
- **Copia della fattura o della ricevuta del pagamento del ticket** per terapie od intervento. Per spese di particolare rilievo economico sarà possibile erogare l'anticipo anche su presentazione di un preventivo, previa consegna della documentazione attestante l'avvenuto pagamento del maggiore importo tra € 2.000 e il 20% della somma richiesta.

Se la richiesta è per spese relative al coniuge e ai figli è necessario produrre una **copia dello stato di famiglia o estratto dell'atto di nascita dei figli, se non conviventi con l'Iscritto, dal quale si evinca il nominativo del genitore Iscritto (ovvero dichiarazione sostitutiva dei medesimi certificati secondo il modello messo a disposizione dal Fondo).**

Il convivente more uxorio risultante dallo stato di famiglia è equiparato al coniuge.

Il coniuge o i figli per i quali sono state sostenute le spese sanitarie dovranno fornire **il loro consenso al trattamento dei dati personali.**

La liberatoria all'utilizzo dei dati personali dei minori di 16 anni di età dovrà essere sottoscritto dai genitori.

ANTICIPAZIONI PER LA PRIMA CASA

Si considera **prima casa di abitazione** l'immobile di natura abitativa e non di lusso destinato a residenza o a dimora abituale, **per il quale sussistano i presupposti dettati dalla normativa per ottenere le agevolazioni fiscali tempo per tempo vigenti.**

A questo fine occorre che in occasione della richiesta di anticipazione per l'acquisto, la nozione di prima casa sia dichiarata ed esplicitata nell'atto pubblico di acquisto.

Si fa presente che per l'acquisto di una **pertinenza della prima casa di abitazione** è possibile ottenere un'anticipazione solo a condizione che lo stesso sia effettuato **contestualmente a quello dell'abitazione come sopra definita**.

Causale: ACQUISTO PRIMA CASA PER SÈ O PER I FIGLI ^{1 e 2}

- **Copia del preliminare di acquisto registrato o rogito** (con data di stipula non antecedente a **diciotto mesi** dalla data di richiesta).
- In alternativa al preliminare di acquisto registrato è possibile presentare copia semplice del preliminare di vendita unitamente a Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata ai sensi dell'articolo 21 del DPR n.445/2000 effettuata dalla parte venditrice, secondo il modello messo a disposizione dal Fondo.
- **Planimetria** dell'immobile che definisca l'uso abitativo, se non definito nel preliminare stesso.
- Comunicazione scritta della **data di rogito**.

N.B. L'anticipazione non può essere richiesta in caso di acquisto della proprietà di un immobile che non comporti oneri a carico dell'Iscritto (es. donazione).

Causale: COSTRUZIONE PRIMA CASA PER SÈ O PER I FIGLI ^{1 e 2}

- **Copia del rogito del terreno** o, se acquisito per successione ereditaria, **copia della denuncia di successione**.
- **Copia della concessione edilizia**.
- **Capitolato di appalto**.
- **Fatture intestate all'aderente o al figlio**.
- **Copia delle relative ricevute dei Bonifici Bancari, dispositivi del pagamento, dalle quali sia possibile desumere il superamento del pagamento del 20%** dell'importo richiesto in anticipazione.

**Causale: ACQUISTO PRIMA CASA IN COOPERATIVA O DA VENDITA
ALL'ASTA PER SÈ O PER I FIGLI ^{1 e 2}**

- **Documentazione idonea a comprovare l'impegno all'acquisto o alla partecipazione alla cooperativa di costruzione e/o atto di assegnazione dell'alloggio** (rogito)
- Comunicazione scritta della **data di rogito**.

Causale: RISTRUTTURAZIONE PRIMA CASA PER SÈ O PER I FIGLI ¹

L'anticipazione è riconosciuta per gli interventi sulla prima casa di abitazione come sopra definita. E' altresì riconosciuta anche per interventi su immobile acquisito dall'Iscritto o dai figli a titolo di successione ereditaria, donazione o permuta nel quale sia stabilita (al più tardi entro 18 mesi) la residenza e purchè il proprietario non sia titolare di altro immobile nel Comune ove è ubicato l'immobile oggetto di ristrutturazione. In quest'ultimo caso è ugualmente possibile chiedere l'anticipazione a fronte dell'impegno di cedere l'immobile entro 12 mesi.

- **Copia del rogito dell'abitazione** o, se acquisito per successione ereditaria o donazione, **copia della denuncia di successione o dell'atto di donazione.**
- **Capitolato di appalto/Preventivi di spesa:** elenco dei lavori con la loro qualificazione sotto il profilo tecnico, sottoscritto da un professionista abilitato all'esecuzione degli stessi ovvero, per i soli casi di manutenzione ordinaria, della ditta appaltatrice dei lavori. Il documento deve **attestare la tipologia dei lavori eseguiti** e che gli stessi **rientrano nelle casistiche anticipabili ai sensi del** Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 lettere a), b), c) e d) del comma 1, dell'art. 3.
- **Copia delle fatture**, intestate all'aderente o al figlio, attestanti l'esecuzione dei lavori nell'immobile definito prima casa (con indicazione dell'indirizzo completo dello stesso) e **i correlativi bonifici** con le caratteristiche previste dalla Legge 27 dicembre 1997 n.449 **attestanti il pagamento di almeno il 25% dell'importo richiesto**). Se non vi è stata l'applicazione del regime Iva agevolato (4% - 10%) è necessaria una dichiarazione da parte del fornitore o di professionista abilitato, che certifichi che i lavori sono stati interamente eseguiti nell'immobile "prima casa". La fattura di chiusura lavori (ultima fattura) non potrà essere antecedente a 18 mesi dalla data di richiesta dell'anticipazione.
- **Dichiarazione dell'Iscritto** attestante la qualità di prima casa, secondo i criteri suindicati, dell'immobile oggetto di ristrutturazione, se non specificata nel rogito o **in altra documentazione.**

Qualora le **spese siano sostenute dal Condominio**, nel caso di lavori su parti comuni, detti oneri dovranno essere documentati dall'amministrazione condominiale anche attraverso una dichiarazione che preveda l'ammontare totale sostenuto, la tipologia di spesa e la quota millesimale di competenza nonché la deliberazione condominiale di approvazione dei lavori.

N.B. E' da ritenersi escluso che possa conseguirsi un'anticipazione per interventi di ristrutturazione che non comportino oneri a carico dell'Iscritto, come nel caso dello sconto "integrale" sul corrispettivo dovuto.

Pertanto, solo in caso di sconto “parziale” l’Iscritto potrà beneficiare di un’anticipazione, da erogarsi avendo a riferimento l’esborso effettivamente sostenuto dallo stesso per interventi che, naturalmente, come disposto dall’art. 11, comma 7, lett. b), del Decreto lgs. 252/2005, rientrano tra quelli di cui all’art. 3, comma 1, lett. a), b), c) e d), del DPR 380/2001 e siano documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell’art. 1, comma 3, della Legge 449/1997.

1

Se la richiesta di anticipazione verrà inoltrata per il figlio **si richiede inoltre copia dello stato di famiglia o estratto dell’atto di nascita dei figli, se non conviventi con l’Iscritto, dal quale si evinca il nominativo del genitore Iscritto (ovvero dichiarazione sostitutiva dei medesimi certificati secondo il modello messo a disposizione dal Fondo).**

I figli per i quali sono state sostenute le spese dovranno fornire il loro consenso al **trattamento dei dati personali.**

Il convivente more uxorio risultante dallo stato di famiglia è equiparato al coniuge.

La liberatoria all’utilizzo dei dati personali dei minori di 16 anni di età dovrà essere sottoscritta dai genitori.

Le anticipazioni **verranno riproporzionate**, rispetto alla spesa complessiva, **all’effettiva percentuale di proprietà dell’immobile dell’Iscritto o del figlio.**

² L’anticipazione è anche conseguibile in tutti i casi in cui l’immobile, pur se **acquistato dal coniuge non partecipante**, rientri nella **comunione tra i coniugi** e purché il coniuge partecipante la adibisca a propria prima casa di abitazione; potrà trattarsi di comunione convenzionale specifica (fissata dai coniugi per il singolo acquisto) ovvero di comunione legale per la cui disciplina trovano applicazione gli articoli 177 e seguenti cod. civ.

ANTICIPAZIONI PER ALTRI MOTIVI

NESSUNA DOCUMENTAZIONE PER L’ISTRUTTORIA DELLA PRATICA.

PRECISAZIONI

Il Fondo si avvale delle interpretazioni e dei pareri forniti dagli Organi di vigilanza nella valutazioni di casi particolari rientranti comunque nell’ambito delle causali previste dalla normativa.

4. EROGAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE

Le richieste, pervenute al Fondo entro il giorno 20 di ciascun mese, complete della documentazione prevista dal presente Regolamento, saranno elaborate al valore quota della fine dello stesso mese e posta in pagamento con valuta 25 del mese successivo o, qualora cada di sabato o in un giorno festivo, il primo giorno lavorativo antecedente il giorno 25 (di seguito “*il giorno di valuta*”).

Le richieste complete, ricevute dal Fondo dopo il giorno 20 di ciascun mese, saranno elaborate con quelle che perverranno entro il giorno 20 del mese successivo.

Il pagamento della somma anticipata verrà effettuato esclusivamente a mezzo bonifico bancario su Istituti Bancari con sedi o unità operative sul territorio nazionale.

L'accredito sarà, di norma, visibile sul conto corrente di accredito dal giorno successivo, se lavorativo, a quello della data valuta, fatta salva la tempistica di acquisizione dell'operazione da parte della Banca di appoggio dell'Iscritto.

Particolarità (fermo restando le indicazioni fornite circa l'eventuale caduta del giorno di valuta di sabato o festivo), in caso di:

- **acquisto di prima casa per sè o per i figli**, il pagamento verrà disposto con valuta 25 del mese del rogito o del mese precedente il rogito (quando espressamente richiesto) se la pratica completa, anche della comunicazione scritta della data di rogito, è pervenuta al Fondo entro il giorno 20 del mese precedente;
- **i) spese sanitarie, ii) costruzione o di acquisto con pagamenti su stato avanzamento lavori della prima abitazione per sè o per i figli, iii) ristrutturazione**, il pagamento verrà disposto con valuta 25 del mese successivo a quello in cui i pagamenti che hanno superato i limiti indicati nei relativi paragrafi sono opportunamente documentati entro il giorno 20 del mese.

Ad esempio: per una richiesta presentata, e completa di tutta la eventuale documentazione probatoria, entro il giorno 20 aprile, verrà smobilizzato il montante lordo anticipabile al valore quota del 30 aprile e si provvederà all'accredito in conto con valuta il giorno 25 di maggio, o qualora cada di sabato o in un giorno festivo, il primo giorno lavorativo antecedente il 25. L'accredito sarà visibile quindi sul conto corrente il giorno 26, se lavorativo o comunque il giorno lavorativo successivo a quello di valuta, fatta salva la tempistica di acquisizione dell'operazione da parte della Banca di appoggio dell'Iscritto.

N.B. In caso di presentazione di richiesta di anticipazione e di switch nel corso dello stesso mese solare si provvederà preliminarmente ad erogare l'anticipazione richiesta e solo successivamente verrà effettuato lo switch del/dei Comparto/i di investimento.

5. CHIUSURA DELLA PRATICA – DOCUMENTAZIONE PROBATORIA

Le pratiche per acquisto abitazione, costruzione o ristrutturazione e spese sanitarie che non fossero complete in sede di pagamento dell'anticipazione, possono ritenersi chiuse esclusivamente con la produzione della seguente documentazione:

- **copia dell'atto notarile di compravendita o copia dell'atto notarile di assegnazione di alloggio**, per le causali di acquisto, da cui si evinca l'attribuzione delle agevolazioni per la prima abitazione, la coerente intestazione dell'immobile rispetto alla domanda presentata nonché la sottoscrizione ed il timbro notarile ovvero la copia con firma digitale inviata al Fondo via PEC dal notaio;
- **copia delle fatture e dei pagamenti** per spese sanitarie o di ristrutturazione o di costruzione almeno di pari importo rispetto all'anticipazione netta erogata;
- **copia della dichiarazione di esecuzione dei lavori** sottoscritta da un professionista abilitato o, per i casi di manutenzione ordinaria, dalla ditta appaltatrice dei lavori (momento di perfezionamento dell'intervento) in caso di ristrutturazione o costruzione prima casa di abitazione.

6. OBBLIGO DI RESTITUZIONE

In caso di **mancato completamento della documentazione entro 12 mesi dall'erogazione dell'anticipazione** (fatte salve eccezionali e motivate situazioni, autorizzate dal Fondo) concernente anticipazioni conseguite in precedenza **il Fondo non accoglie ulteriori richieste** di anticipazione, fatte salve quelle relative alle spese sanitarie.

A seguito di riscontro da parte del Fondo che la spesa effettuata non sia documentalmente comprovata o sia comprovata solo parzialmente, l'iscritto è tenuto, previo contatto con il Fondo per definirne modalità ed entità, a restituire, tenuto conto delle imposte versate, l'importo dell'anticipazione, oppure quanto eventualmente dovesse risultare anticipato in eccesso rispetto a quanto documentato, entro e non oltre novanta giorni dalla data della richiesta formale del Fondo.

Oltre tale termine, il Fondo avvierà gli opportuni provvedimenti atti al recupero della somma, comprensiva di tutti gli altri eventuali oneri che rimarranno a carico dell'interessato.

In presenza di una documentazione formalmente regolare e completa, **il Fondo non è responsabile** per le anticipazioni erogate in favore di aderenti che ottengano, a causa di un eventuale intervento di altre forme di finanziamento/copertura, erogazioni che eccedono la spesa o che dovessero risultare non legittimati a richiedere l'anticipazione.

7. REINTEGRO DELLA POSIZIONE PREVIDENZIALE

Le somme anticipate verranno **contabilizzate** nella posizione individuale prelevando prioritariamente dai primi accantonamenti sino ai più recenti (FIFO), fatte salve le deroghe disposte dalla legge.

In caso di **volontà di reintegrare la posizione individuale**, sulla restituzione di quote anticipate riferibili ad accantonamenti effettuati successivamente al 1.1.2007 eccedenti il limite di deducibilità annuale pari ad Euro 5.164,57 è riconosciuto all'Iscritto un credito di imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato.

Per la ricostituzione delle anticipazioni di quote maturate ante 31.12.2006 l'unica agevolazione fiscale prevista dalla normativa vigente è la deducibilità fiscale nel limite generale di Euro 5.164,57, che tiene conto però anche dei contributi ordinariamente versati dall'Iscritto e dal datore di lavoro.

8. ANTICIPAZIONI IN CASO DI VINCOLI SULLE POSIZIONI PREVIDENZIALI

Ove la posizione previdenziale fosse stata posta a **garanzia di un finanziamento**, con conseguente notifica al Fondo da parte del creditore, l'erogazione avverrà solo previa autorizzazione dell'ente creditore, con facoltà dello stesso di rivalersi sull'importo netto, nei limiti del credito e secondo le normative vigenti.

E' onere dell'Iscritto presentare la suddetta liberatoria ottenuta dall'ente creditore unitamente alla documentazione ordinariamente prevista per la causale prescelta.